

## **TI\_GERICHTE 52.1997.50 vom 16. April 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-04-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.50)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.50 du 16 avril 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.50 del 16 aprile 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

PAmM); che la decisione con cui il municipio conferisce a terzi un mandato per prestazioni professionali deve rispettare le leggi che l'autorità comunale è tenuta ad applicare; tale decisione deve in particolare conformarsi alle disposizioni della LOC; che il conferimento di simili mandati non è disciplinato da specifiche disposizioni: il municipio deve comunque attenersi ai principi generali che regolano la gestione della cosa pubblica, tutelando adeguatamente gli interessi del comune attraverso la scelta di un professionista che dia sufficienti garanzie di affidabilità in ordine alla qualità delle prestazioni per rapporto alla convenienza degli onorari praticati; che, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, il conferimento di un mandato come quello in contestazione non soggiace all'obbligo del pubblico concorso; il mandato avrebbe potuto benissimo essere conferito mediante incarico diretto; che optando per una licitazione privata senza porre particolari condizioni, il municipio era tenuto a rispettare soltanto le regole fondamentali di qualsiasi concorso; in particolare il principio della parità di trattamento fra concorrenti ed il divieto di negoziare le offerte presentate; che non avendo prestabilito specifici criteri di aggiudicazione, l'autorità comunale era unicamente tenuta a rispettare l'obbligo generale di tutelare adeguatamente gli interessi del comune; che le eccezioni sollevate dall'insorgente possono essere esaminate soltanto nell'ottica di una violazione di tale obbligo; che sono invece improponibili le contestazioni fondate sulla violazione di normative che non essendo demandate all'autorità comunale per l'applicazione sfuggono ad un sindacato di legittimità da parte di questo tribunale; che la delibera a favore di un'offerta sottocosto è suscettibile di ledere l'interesse pubblico nella misura in cui pregiudica le aspettative del committente in punto ad una corretta esecuzione delle prestazioni richieste; che un'offerta non è comunque sottocosto soltanto perché si situa al di sotto dei minimi previsti dalle tariffe promulgate da un'associazione professionale; che la violazione delle tariffe dell'OTIA lamentata dall'insorgente non è in concreto atta a suffragare l'esistenza di un'offerta sottocosto atta a ledere l'interesse pubblico che il municipio è tenuto a salvaguardare; che l'onorario forfettario di fr. 50'000.-- offerto dal resistente appare in effetti ancora ragionevolmente commisurato all'importanza dei lavori previsti ed ai costi preventivati dell'opera (fr. 540'000.-); che, immune da violazioni del diritto, la delibera censurata va quindi senz'altro confermata; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese e la tassa di fr. 400.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.